



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

**Settore Affari generali e Servizi demografici**  
Servizio Demografici e Affari Generali

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### **Determina di settore n. 237 del 04-11-2016**

*(n. 1331 / 2016 del Registro Generale)*

Oggetto: CAUSA IN APPELLO PROMOSSA INNANZI AL TRIBUNALE DI CHIETI DAL SIG. DI TOMMASO G. c/COMUNE DI ORTONA - INCARICO LEGALE AVV.TI DANESI DE LUCA.

#### **IL DIRIGENTE**

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**PREMESSO** che il Sig. Di Tommaso G., rappresentato e difeso dall'Avv. M. Finizio, ha adito il Giudice di Pace di Ortona, per ottenere la condanna dell'Ente al pagamento di tutti i danni da lesione patiti e patendi dal sinistro occorso allo stesso istante in data 18.12.2013 in Ortona, tra la località Caldari Stazione e la Villa Iubatti;

**VISTA** la propria Determina n. 144 del 28-05-2014 con la quale si incaricavano gli Avv.ti Roberto M. e Francesco M. Danesi de Luca, con Studio in Pescara – Viale Gabriele D'Annunzio, n.229, come da comunicazione via mail dell'Assicurazione Capannagroup s.r.l. di Livorno;

**VISTA** la Sentenza n.871/15 emessa dal Giudice di Pace di Ortona e con la quale ha rigettato la domanda dell'attore con condanna al pagamento di tutte spese;

**VISTO** l'atto di citazione in Appello promosso dal Sig. Di Tommaso G., innanzi al Tribunale di Chieti c/ Comune di Ortona;

**RITENUTO** necessario resistere nel giudizio di cui sopra, la cui udienza è stata fissata per il giorno 10-11-2016, riconfermando l'incarico di tutela degli interessi e delle ragioni dell'Ente, agli Avv.ti Roberto M. e Francesco M. Danesi de Luca, con Studio in Pescara – Viale Gabriele D'Annunzio, n.229 come da comunicazione dell'Assicurazione Capannagroup s.r.l. di Livorno;

**CONSIDERATO** che la gestione della causa di specie compete all'Assicurazione Capannagroup

s.r.l. di Livorno, in forza di apposito contratto di assicurazione stipulato con la medesima per la responsabilità civile per danni verso terzi;

**CONSIDERATO** altresì che l'adozione del presente atto non comporta alcun onere finanziario per il bilancio comunale dal momento che le spese, le competenze e gli onorari del giudizio, in base alla citata polizza, sono a carico del suddetto Istituto di Assicurazione;

### **DETERMINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte.
2. Resistere nel giudizio promosso dal Sig. Di Tommaso G. innanzi al Tribunale di Chieti c./Comune di Ortona, per i motivi esposti in narrativa, riconfermando l'incarico agli Avv.ti Roberto M. e Francesco M. Danesi de Luca, come da comunicazione dell'Assicurazione Capannagroup s.r.l. di Livorno, in data 24-10-2016 e che provvederanno direttamente alla gestione della predetta controversia.
3. Concedere ai nominati legali ogni potere e la più ampia facoltà di agire, per dire e dedurre a difesa di questo Ente in ogni stato, fase e grado del processo, compresa quella, se necessaria, di nominare sostituti, cioè di poter agire congiuntamente e disgiuntamente.
4. Dare atto che le spese relative al giudizio di che trattasi faranno carico interamente alla Società Capannagroup s.r.l. di Livorno.

IL COMPILATORE

EC

**IL DIRIGENTE**

Dott. de MARINIS GIOVANNI

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*